

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1771/2003 DEL CONSIGLIO**del 7 ottobre 2003****che modifica il regolamento (CE) n. 2803/2000 per quanto riguarda l'apertura e l'aumento dei contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti della pesca**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 26,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) L'approvvigionamento comunitario di taluni prodotti della pesca dipende attualmente da importazioni da paesi terzi. È pertanto nell'interesse della Comunità sospendere parzialmente o totalmente i dazi doganali applicabili a tali prodotti in modo da non compromettere le prospettive di sviluppo della produzione ittica della Comunità e da garantire un adeguato approvvigionamento delle industrie utilizzatrici. Il regolamento (CE) n. 2803/2000 del Consiglio, del 14 dicembre 2000, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti della pesca ⁽¹⁾, ha pertanto sospeso per un certo periodo i contingenti tariffari per taluni prodotti della pesca.
- (2) La Commissione ha esaminato i mercati e il fabbisogno delle industrie utilizzatrici per il 2003. Tenuto conto delle esigenze della politica interna ed estera della Comunità, occorre aprire alcuni contingenti tariffari nuovi ed aumentare alcuni contingenti esistenti per i prodotti in questione al fine di garantire il mantenimento della produzione comunitaria.

- (3) Il regolamento (CE) n. 2803/2000 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 2803/2000 è modificato come segue:

- 1) Sono aggiunti i contingenti tariffari elencati nell'allegato del presente regolamento per le merci e i periodi contingenti di cui allo stesso allegato.
- 2) Nel periodo contingente che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2003:
 - a) il volume contingente del contingente tariffario il cui numero d'ordine è 09.2785 è fissato a 20 000 tonnellate;
 - b) il volume contingente del contingente tariffario il cui numero d'ordine è 09.2786 è fissato a 1 500 tonnellate;
 - c) il volume contingente del contingente tariffario il cui numero d'ordine è 09.2794 è fissato a 7 000 tonnellate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 7 ottobre 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. TREMONTI

⁽¹⁾ GU L 331 del 27.12.2000, pag. 61.

ALLEGATO

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Volume del contingente (in t)	Dazio contingente (in %)	Periodo contingente
09.2759	ex 0302 50 10	20	Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>), esclusi i fegati, le uova e i lattimi, presentati allo stato fresco, refrigerato o congelato e destinati alla trasformazione ^(a) ^(b)	50 000	0	1.1.2003-31.12.2003
	ex 0302 50 90	10				
	ex 0303 60 11	10				
	ex 0303 60 19	10				
	ex 0303 60 90	10				
09.2760	ex 0303 78 11	10	Naselli (<i>Merluccius</i> spp. esclusi <i>Merluccius merluccius</i> , <i>Urophycis</i> spp.), congelati, destinati alla trasformazione ^(a) ^(b)	20 000	0	1.1.2003-31.12.2003
	ex 0303 78 12	10				
	ex 0303 78 13	10				
	ex 0303 78 19	11				
		81				
09.2761	ex 0304 20 91	10	Merluzzi granatieri (<i>Macruronus</i> spp.), filetti congelati e altre carni, destinati alla trasformazione ^(a) ^(b)	15 000	0	1.1.2003-31.12.2003
	ex 0304 20 95	70				
	ex 0304 90 97	60				
09.2762	ex 0306 11 10	10	Aragoste (<i>Palinurus</i> spp., <i>Panulirus</i> spp., <i>Jasus</i> spp.), congelate, destinate alla trasformazione ^(a) ^(b)	1 500	6	1.1.2003-31.12.2003
	ex 0306 11 90	60				

^(a) L'uso per questa destinazione particolare viene controllato secondo le disposizioni comunitarie vigenti in materia.

^(b) Il beneficio del contingente è ammesso per i prodotti destinati a subire qualsiasi operazione, salvo se sono destinati a subire soltanto una o più delle seguenti operazioni:

- pulitura, eviscerazione, asportazione della coda, decapitazione,
- taglio, esclusi il taglio a dadi, il filettaggio, la produzione di lati o il taglio di blocchi congelati o il frazionamento di blocchi congelati di filetti interfogliati,
- campionatura, cernita,
- etichettatura,
- confezionamento,
- refrigerazione,
- congelamento,
- surgelamento,
- scongelamento, separazione.

Il beneficio del contingente non è ammesso per i prodotti destinati a subire trattamenti (o operazioni) che, pur dando diritto a tale beneficio, vengono effettuati a livello di vendita al dettaglio o ristorazione. La riduzione dei dazi doganali è applicabile esclusivamente ai pesci destinati al consumo umano.